COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI NEL MEZZOGIORNO

# Art. 3

La ripartizione delle somme previste dai progetti speciali per gli impianti sportivi, di intesa con le regioni e gli enti locali, deve essere proporzionale alla popolazione delle singole province interessate e dare priorita' ai comuni e ai loro consorzi e ai quartieri particolarmente popolosi carenti di impianti sportivi di base. Le regioni sono tenute a presentare i programmi di cui alla presente legge entro due mesi dalla richiesta della Cassa per il Mezzogiorno. In caso di inadempienza provvedera' di ufficio la Cassa stessa. Al fine di ottenere una equa ripartizione dei finanziamenti dovra' essere tenuto conto altresi' degli interventi gia' effettuati dalla Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di impianti sportivi.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1976, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Costruzione di impianti sportivi nel Mezzogiorno |
| Estremi | Legge 27 dicembre 1975, n. 781 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1976 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costruzione-di-impianti-sportivi-nel-mezzogiorno/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it